



TRIBUNALE DI URBINO

REP. 13/19

C.P. 2/2018

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Di Patria, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice delegato ed estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

ad esito della riserva assunta all'udienza dell'8.5.2019;

richiamato il decreto ex art. 161, comma sei, L.F. del 9.5.2018;

richiamato il decreto ex art. 163 L.F. del 15.10.2019, depositato in data 17.10.2019, con cui MERCANTINI MOBILI s.p.a. è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ed è stata dichiarata l'apertura di tale procedura concorsuale;

CONSIDERATO

che, all'esito dell'adunanza dei creditori del 13.2.2019 e del decorso del termine di cui all'art. 178 L.F., la proposta di concordato è stata approvata dai creditori che rappresentano il 86,62% dei crediti ammessi al voto con conseguente raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 L.F.;

che non sono state proposte opposizione e che all'udienza del 9.5.2019 sono comparsi unicamente la società debitrice, che ha insistito per l'omologazione del concordato ed i Commissari giudiziali, che si sono riportati al parere motivato di cui al secondo comma dell'art. 180 L.F.;

che l'intera procedura si è svolta senza irregolarità e che, ad oggi, persistono le condizioni di astratta ammissibilità già vagliate al momento della pronuncia del decreto ex art. 163 L.F.;

che il concordato consiste anche nella cessione di beni mobili ed immobili oltre che nella riscossione di crediti (per i rispettivi importi già analiticamente indicati nel decreto ex art. 163 L.F.), con conseguente necessità della nomina del Liquidatore giudiziale;



che *“in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis" e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall. (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1237 del 18/01/2013)”;*

che esigenze di nomofilachia inducono ad aderire a tale orientamento;

che, tuttavia, la società debitrice si è premurata di rinvenire la disponibilità di un professionista, dotato dei requisiti previsti dall'art. 28 L.F., disposto ad accettare una riduzione del 30% sul compenso definitivo;

che non emergono pregressi rapporti di contiguità tra MERCANTINI MOBILI s.p.a. ed il professionista indicato (non dispensato, comunque dagli obblighi di cui agli artt. 28 e 29 L.F.) e che la riduzione del compenso appare proficua per i creditori concorsuali;

che, dunque, non si ravvisano ragioni ostative alla nomina, quale Liquidatore giudiziale, del professionista indicato dalla società debitrice, con l'intesa che l'accettazione dell'incarico comporta di per sé l'accettazione della riduzione del compenso in misura del 30% (nella nota del 6.5.2019, prodotta all'udienza dell'8.5.2019, il professionista dichiara di accettare lo svolgimento dell'incarico per un compenso di euro 110.000,00, tuttavia dovrà sempre farsi riferimento all'attivo effettivamente realizzato ed al passivo stimato e sull'importo calcolato alla luce di tali parametri, dovrà poi essere operata la riduzione del 30%);

P.Q.M.

Visti gli artt. 179 e s.s. L.F., così decide:

- omologa la proposta di concordato preventivo formulata da MERCANTINI MOBILI s.p.a., con sede a Piandimeleto, in Viale della Costituzione n. 2; C.F. 00110160413;
- nomina Giudice Delegato il dott. Vito Savino;



- conferma l'Avv. Tommaso Brualdi ed il dott. Alessandro Baioni Commissari giudiziali;
- nomina Liquidatore giudiziale l'Avv. Francesco Battaglia;
- dispone che i Commissari giudiziali sorveglino l'adempimento del concordato preventivo e riferiscano al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- dispone che il Liquidatore giudiziale, nel compimento dell'attività di liquidazione, abbia a conformarsi alle seguenti modalità operative:
 1. applicazione, nel compimento di ogni atto di alienazione, delle norme di cui agli artt. 105, 106, 107, 108, 182 L.F., con avviso ex art. 490 c.p.c. trenta giorni prima;
 2. necessità della previa acquisizione del parere non vincolante del comitato dei creditori e dei Commissari giudiziali per il compimento delle operazioni di liquidazione aventi valore superiore ad euro 25.000,00;
 3. necessità della previa acquisizione dell'autorizzazione del comitato dei creditori per il compimento di tutte le operazioni previste al quarto comma dell'art. 182 L.F.;
 4. necessità della previa acquisizione dell'autorizzazione del comitato dei creditori per il compimento degli atti di cui al primo comma dell'art. 35 L.F., qualora abbiano ad oggetto beni integranti la massa da liquidare;
 5. in caso di mancata aggiudicazione dei beni immobili integranti l'attivo concordatario al prezzo indicato nel ricorso ex art. 161 L.F., facoltà di applicazione, a far tempo dal secondo tentativo di vendita, della linea dei ribassi delineata dall'art. 591 c.p.c., fissando dunque un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà, previa informazione dei Commissari giudiziali, che adotteranno parere in merito, e del comitato dei creditori nonché previa acquisizione del parere degli eventuali creditori titolari di ipoteca sui beni in vendita;
 6. previo deposito in cancelleria di nota informativa relativa al compimento di tutti gli atti indicati ai numeri precedenti;




7. previa acquisizione del parere non vincolate dei Commissari giudiziali e dell'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 8. previa acquisizione dell'autorizzazione comitato dei creditori per la nomina di tecnici o professionisti, ivi inclusi avvocati con riferimento al compimento di attività stragiudiziale, coadiuvanti la procedura concorsuale;
 9. deposito in cancelleria di relazione semestrale sullo stato e le prospettive della liquidazione; comunicazione della stessa, ai Commissari giudiziali che, a loro volta, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 182 L.F., provvederanno a darne comunicazione ai creditori;
 10. tempestiva informazione dei Commissari giudiziali circa fatti ed accadimenti rilevanti ai fini della risoluzione per inadempimento o dell'annullamento del concordato preventivo;
 11. deposito delle somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario/ libretto di risparmio intestato alla procedura, con prelievo vincolato al mandato del giudice delegato;
 12. pagamento delle spese relative alla gestione della società durante la pendenza del concordato e dei compensi dei professionisti presentatori ed attestatori nei limiti delle somme a tal fine stanziare ed indicate nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e nel decreto ex art. 163 L.F., previo visto dei Commissari giudiziali;
 13. salva la sussistenza di cause ostative, distribuzione delle somme via via realizzate per il tramite di piani di riparto parziali, da eseguirsi previo parere del comitato dei creditori e previa sottoposizione al vaglio del giudice delegato;
 14. deposito, all'esito dell'ultimazione delle operazioni di liquidazione, del rendiconto, secondo modalità analoghe a quelle contemplate dall'art. 116 L.F.;
- riserva ogni ulteriore integrazione qualora necessaria per il proficuo compimento della fase liquidatoria;




- nomina il comitato dei creditori nella persona di: MONALDI DUE s.r.l., P.V. s.r.l., TEKNOCOLOR LAB s.r.l. (componente supplente in caso di rinuncia/mancata accettazione, FASER s.n.c.);
- manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore, al Liquidatore giudiziale ed ai Commissario giudiziali, che provvederanno a darne notizia ai creditori, e per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L.F.;

Urbino, 4.6.2019

Il Giudice delegato
Dott. Vito Savino




Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria



TRIBUNALE DI URBINO
10 GIU 2019
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Cancelliere
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(D.ssa Barbara CORBUCCI)

